

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 C.P.C. E 669 QUATER CPC

PASQUALE Paola, nata a Torino il 14/12/1976, CF: PSQPLA76T54L219F, residente in 16149 Genova Corso L.A. Martinetti n. 113/5 elettivamente domiciliata in 16121 Genova, Piazza Dante 9/19, presso lo studio dell' Avv. Marco Iurilli C.F. RLLMRC62R24H501X, Partita IVA: 03309540106, che la rappresenta e la difende in virtù mandato in calce al presente atto. Il sottoscritto avvocato comunica che la PEC è la seguente: marco.iurilli@ordineavvgenova.it. Comunica, inoltre, il n. fax 010/2514200, recapiti dove dichiara di volere ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, Viale Trastevere 76, 00153 Roma

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE AMBITO TERRITORIALE DI GENOVA in persona del Dirigente pro tempore, Via Assarotti 38 16122 Genova

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAMPIERDARENA in persona del Dirigente pro tempore, Piazza Monastero 6

Tutti i rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in 16129 Genova, Viale Brigate Partigiane 2

-RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti iscritti nella classi concorsuali della scuola primaria della II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto del Personale Docente ed Educativo della provincia di Genova, valide per gli aa. ss. 2017-2020, quindi/ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento della ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto delle provincia di Genova, per le classi concorsuali in graduatorie AAAA ed EEEE valide per il triennio 2017/2020, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'istante, oggi regolarmente collocata in graduatoria come Docente Scuola d'Infanzia nella Provincia di Genova

-POTENZIALI RESISTENTI

PREMESSO

- La ricorrente, regolarmente collocata da tempo in graduatoria come Docente per la Scuola d'Infanzia nella Provincia di Genova, il 23/6/2017 (prod 1) presentava presso l'Istituto Comprensivo "Sampierdarena" domanda di inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente per il triennio 2017/2020 con riferimento alle classi di concorso infanzia e primaria. E' solo il caso di precisare che alla c.d. seconda fascia di graduatoria, possono accedere i docenti, non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o di istituto interessata, di specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento, conseguita, a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti ovvero in possesso di uno dei titoli indicati all'interno del D.M. 374/2017 art. 2 lettera b, numeri 1-9;
- Tuttavia la pubblicazione delle anzidette graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017/2020 non ricomprese, a seguito della predetta richiesta dell'esponente, la sua candidatura in ragione di diniego dell'Istituto comprensivo Sampierdarena del 26/7/2017 (prod 2);
- L'esponente con reclamo del 6.9.2017 (prod. 3) formulato in proprio, contestò l'esclusione dalle graduatorie di cui sopra della sua candidatura con ampie argomentazioni;
- Con comunicazione del 7.9.2017 (Prod. 4) l'Istituto Comprensivo Sampierdarena, dando atto di aver preso visione del reclamo del 6.9.2017 a firma Pasquale Paola contro il mancato inserimento di quest'ultima nelle graduatorie di seconda fascia per il triennio 2017/2020 relativamente alla scuola primaria, notificava alla odierna esponente la pretesa circostanza secondo cui il di lei titolo di studio, corrispondente al diploma di maturità professionale per assistenti comunità infantili, non risulterebbe essere abilitante per la scuola primaria;
- Con ulteriore ricorso/reclamo a firma congiunta Paola Pasquale/Avv Marco Iurilli del 12/7/2017 (prod 5) l'esponente contestando anche il diniego prodotto sub 3 del 7/9/2017 reclamava il proprio tempestivo inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente per il triennio 2017/2020 con riferimento alle classi di concorso infanzia e primaria, graduatorie a tutt'oggi aperte e recettive. Ciò con riserva di tutela giurisdizionale e di richiesta di sospensiva in denegata ipotesi di ulteriore diniego. Con comunicazione del 3/8/2018 l'Istituto Comprensivo di Sampierdarena (prod. 6) confermava il diniego a carico dell'esponente deducendo argomenti diversi rispetto a quelli portati nei precedenti dinieghi testualmente sostenendo: *"In relazione all'oggetto(richiesta validità titolo di studio) si precisa che i titoli di accesso all'insegnamento per la scuola primaria sono: laurea in scienze della formazione primaria (titolo abilitante all'insegnamento art 6 l 169/1998); diploma magistrale o diploma di liceo socio-psicopedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (DM 10 marzo 1997) (titoli abilitanti all'insegnamento). Il diploma rilasciato al termine sperimentale del corso sperimentale progetto "Egeria" (sperimentazione avviata come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali) è comprensivo dell'abilitazione all'insegnamento nelle sole scuole di grado preparatorio (INFANZIA) se conseguito entro l'a.s. 2001/2002"*.
- Per una migliore comprensione delle ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati: comunicazione di diniego del 3/8/2018 l'Istituto Comprensivo di Sampierdarena (cfr. prod. 6); comunicazione di diniego del 7.9.2017 dell'Istituto Comprensivo Sampierdarena (cfr. prod.4) ; diniego dell'Istituto Comprensivo Sampierdarena del 26/7/2017 (prod 2), ragioni che saranno esposte in diritto, occorre procedere ad una breve ricostruzione del quadro

normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti precari della scuola pubblica. Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con il Decreto Ministeriale 374 del 1 Giugno 2017, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ha costituito, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo. Tali graduatorie, suddivise in tre fasce, hanno sostituito quelle vigenti, negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, e vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze nel triennio dal 2017 al 2020. La costituzione di tali graduatorie di circolo e di istituto avviene, in applicazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale 374 del 1 Giugno 2017 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 13 Giugno 2007, numero 131. L'aspirante docente odierna esponente aveva diritto, cosa che ha fatto, entro il 24 Giugno 2017, di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la relativa fascia di appartenenza, a seconda dei requisiti in suo possesso. Sono previste tre fasce: la prima, comprendente i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di circolo o di istituto; la seconda fascia, ove possono accedere i docenti, non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o di istituto interessata, di specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento, conseguita, a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti ovvero in possesso di uno dei titoli indicati all'interno del D.M. 374/2017 art. 2 lettera A, numeri 1-9; la terza fascia, composta dagli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesta.

In particolare il D.M. n. 374/17 nel disciplinare i criteri e i requisiti per l'accesso alle fasce testualmente prevede, per l'inserimento nella seconda fascia, che: “ A) SECONDA FASCIA: GLI ASPIRANTI NON INSERITI NELLA CORRISPONDENTE GRADUATORIA AD ESAURIMENTO, CHE SONO IN POSSESSO, RELATIVAMENTE ALLA GRADUATORIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO INTERESSATA, DI SPECIFICA ABILITAZIONE O IDONEITA' ALL'INSEGNAMENTO CONSEGUITA A SEGUITO DI CONCORSI PER TITOLI E/O PER ESAMI ANCHE AI SOLI FINI ABILITANTI (SONO INCLUSI I CONCORSI BANDITI CON D.D.G. N., 82/2012, D.D.G. N. 1051/2016, D.D.G. N. 106/2016 E D.D.G. N. 107/2016) OVVERO IN POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI DI ABILITAZIONE: ...3) DIPLOMA RILASCIATO A SEGUITO DELLA FREQUENZA DEI PERCORSI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 15, COMMI 1 E 1 BIS, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA N. 249/2010; 4) DIPLOMA RILASCIATO PER LA FREQUENZA DEI CORSI BIENNALI DI II LIVELLO (D.M. 137/07) PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA E GLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DEI DOCENTI DELLE CLASSI DI CONCORSO A31 E A32 DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 30 GENNAIO 1998 N. 39 E S.M.I. E DI AO77 DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA DEL 6 AGOSTO 1999 N. 201 5) DIPLOMA DI DIDATTICA DELLA MUSICA CONGIUNTO AL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E AL DIPLOMA DI CONSERVATORIO, CONSEGUITO SIA AI SENSI DEL VIGENTE ORDINAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999 N. 508, CHE DELL'ORDINAMENTO PREVIGENTE, IN QUANTO HA VALORE ABILITANTE ED

E' VALIDO, QUINDI, PER L'ACCESSO ALLE GRADUATORIE PER LE CLASSI DI CONCORSO A31 E A32 DI CUI AL D.M. N. 39/98 E S.M.I.". OMISSIS .

Alla luce di quanto sopra, si deduce che il decreto ministeriale n. 374/17 espressamente considera titolo abilitante la frequenza di corsi biennali di II livello, cui per legge è equiparato il conseguimento del diploma anche di vecchio ordinamento (in tal senso Trib. Benevento sentenza n. 1347/15).

Da detta corretta ricostruzione fattuale e normativa consegue che la Sig.ra Paola PASQUALE, è abilitata all'insegnamento per la scuola primaria in seconda fascia.

La mancata inclusione della candidatura dell'esponente nelle graduatorie relative al triennio 2017/2020 appare ingiusta ed ingiustificata essendo la stessa difforme rispetto a quanto stabilito dal legislatore con DM 374 del 1.6.2017, art. 2 c.1 lett. A, punti 7 e 8. Tale norma, citata dall'Istituto Sampierdarena nel primo diniego del 26/7/2017 prodotto sub 1 con argomentazioni niente affatto mirate, nell'individuare coloro che hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia, testualmente dispone: *"laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria"; " per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio"*;

La stessa norma dunque (DM 374/17), nel non contemplare tra i titoli di studio esclusi per l'ammissione alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o primaria, quelli detenuti dall'esponente e cioè Diploma Professionale per Assistenti di Comunità Infantile che si produce sub 7, consente di poter ritenere la candidatura dell'esponente medesima totalmente rientrante nei requisiti richiesti per la sua ammissione in graduatoria. Si precisa che l'esponente, per conseguire detto titolo di studio, che ha valenza di diploma di maturità ad indirizzo pedagogico, ha frequentato la scuola magistrale in progetto Egeria con Diploma di Maturità conseguito a seguito di esame di stato conclusivo di un corso ad *indirizzo Pedagogico* corrispondente a titolo di studio: tecnico servizi sociali, il piano di studi relativo a detto corso comprendeva materie quali: pedagogia, psicologia, sociologia elementi di metodologia e tirocinio. Niente a che vedere quindi con i titoli espressamente esclusi dal decreto MIUR n. 374/17 art. 2 c. 1 lett A punti 7 e 8 costituiti da diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale n. 27 dell'11.2.1991 e dalle sperimentazioni *"Brocca"* di liceo linguistico i quali individuano una formazione di carattere linguistico con tre lingue straniere ed esclusione di qualsivoglia materia di carattere pedagogico – sociale, come risulta dalla stessa *"griglia"* delle materie di studio di cui a detta stessa circolare che si produce sub 7 .

In altri termini dalla lettura dell'art 2c 1 lett A punto 8 del DM 374/2017 laddove si precisano i titoli esclusi viene sostanzialmente e residualmente individuato il campo dei c.d. titoli abilitanti e cioè quelli, come il titolo detenuto dall'esponente, di carattere squisitamente

pedagogico che non rientrano nei titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11/2/1991 n 27 e le sperimentazioni “*Brocca*” di Liceo Linguistico.

Lo stesso ultimo diniego dell’Istituto Comprensivo Sampierdarena del 3/8/2018 prodotto sub 5 si contraddice da sé pur, stavolta (nei precedenti invece si) non richiamando il DM 347/2017 il rifiuto attesta una circostanza non vera e cioè che progetto “*Egeria*” (sperimentazione avviata come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali) costituente la formazione dell’esponente, è comprensivo dell’abilitazione all’insegnamento nelle sole scuole di grado preparatorio (INFANZIA) se conseguito entro l’a.s. 2001/2002. E l’esponente è già in graduatoria ufficiale per le Scuole d’infanzia. Oggi la stessa chiede l’inserimento in II fascia della scuola Primaria in virtù degli stessi titoli abilitanti che le hanno consentito di essere in graduatoria per la Scuola d’Infanzia e cioè quelli, come il titolo detenuto dall’esponente, di carattere squisitamente pedagogico che non rientrano nei titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11/2/1991 n 27 e le sperimentazioni “*Brocca*” di Liceo Linguistico. Ciò secondo la chiara interpretazione dell’art 2c 1 lett A punto 8 del DM 374/2017 che non trova alcuna confutazione in disposizioni diverse di legge o di altro anche diverso rango normativo e/o regolamentare, che peraltro nel diniego del 3/8/2018 non vengono minimamente richiamati. L’Istituto Comprensivo Sampierdarena afferma quanto oggetto di quest’ultimo diniego senza alcun collegamento normativo o di altro genere, cosa che nei dinieghi precedenti non aveva fatto richiamando per tentare di giustificare l’esclusione il DM 347/2017, su cui i reclami dell’esponente hanno doverosamente fatto chiarezza interpretativa evidentemente non lasciando all’Amministrazione scolastica alcuno spazio per dinieghi normativamente giustificati.

Conseguenza di ciò è quindi che la ricorrente ha diritto all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Genova valevoli per il triennio 2017/20 per le su indicate classi di concorso, in quanto è titolare a tutti gli effetti di legge di un titolo di abilitazione all’insegnamento richiesto dal D.M. n. 374/17 per l’accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto. E’ palese il grave danno occorso alla ricorrente in quanto non le viene concesso il diritto, seppure con riserva al momento, ad essere inserita nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, posizione con la quale potrebbe avere sicuramente più *chances* lavorative, essendo queste graduatorie riservate ai soli docenti abilitati e, nel tempo, la possibilità di essere immessa in ruolo. Tra l’altro, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente della scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1 commi 180 e 181, lett. b) della legge 13 luglio 2015, n. 107” ha previsto testualmente che :” ACCESSO AI RUOLI A TEMPO INDETERMINATO E PROCEDURE CONCORSUALI Art. 3. Bando di concorso e commissioni 1.

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Avverso i dinieghi dell’Istituto Comprensivo Sampierdarena è esperibile impugnativa innanzi al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti. dell’art. 63 del

Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165. Al riguardo si evidenzia come la ricorrente lamenti un illegittimo rifiuto di sua collocazione in II fascia per l'insegnamento nella scuola primaria, in quanto si ritiene abilitata ed idonea all'insegnamento. Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Va quindi declinata, a priori, ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Da ultimo T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 — 30 gennaio 2012, n. 1021. Ancora “In materia di atti di gestione ed aggiornamento delle graduatorie scolastiche ex permanenti, ora ad esaurimento, e graduatorie di istituto di I, II e III fascia, ove confluiscono soggetti già titolari di abilitazione di stato ovvero di abilitazione all'insegnamento, il potere di conoscere e giudicare delle relative controversie spetta al Giudice Ordinario, non rientrando tali graduatorie nel novero di quelle citate nella norma di legge contenuta nell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, intese quale atto di procedura concorsuale per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione, le cui controversie appartengono, invece, al Giudice Amministrativo”(T.A.R. Lazio sentenza n. 2830 del 19/03/2013; Corte di Cassazione n. 3399/08). Infatti, l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 devolve al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro tutte le controversie relative ai rapporti alle dipendenze della pubblica amministrazione, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Né, tanto meno, la circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti” può incidere sulla giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto il Giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione. Di recente è intervenuta sulla questione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, individuando in materia un doppio binario di giurisdizione, stabilendo al punto 4.3 che “...*ai fini dell'individuazione di quale sia il Giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto (di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria), l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione è devoluta al Giudice Amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al Giudice è specificatamente rivolta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo, che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al Giudice Ordinario*”. Da ultimo, anche il Consiglio di Stato ha confermato tale orientamento con provvedimento n. 953/2016 precisando che “Le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie non sono procedure concorsuali, onde non può ritenersi la giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001; si tratta di atti che devono essere ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ex art. 5, comma 2, del richiamato decreto legislativo, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché la pretesa

consiste nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria”. Pertanto, tutto ciò premesso, va declinata ogni ipotesi di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario. La costituzione di tali graduatorie di circolo e di istituto avviene, in applicazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 374/2017 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 131 del 13 Giugno 2007. Quanto al funzionamento delle stesse, l'art. 5 del decreto 13 giugno 2007 attribuisce al dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, il potere di costituire, sulla base delle domande prodotte, apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola; in particolare, per ciascun posto di insegnamento, viene costituita una graduatoria distinta in fasce.

Nella specie, la domanda della parte ricorrente verte essenzialmente sulla valutazione circa la valenza abilitante del titolo di studio da lei posseduto. Pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro. Viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessata ed il suo diritto al collocamento nell'ambito della graduatoria. Infatti, la verifica dei requisiti per l'inserimento in graduatoria è attività vincolata alla sussistenza di presupposti di legge che nel caso di specie si individuano nei molteplici riferimenti normativi richiamati dal D.M. 374/17.

Sul punto si veda anche Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 8/7/2015 n. 3415: “le graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e i relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno”, ciò ad ulteriore conferma della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 a 80), per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio ai quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto "*. Paola Pasquale è in graduatoria per la Scuola d'Infanzia nella Provincia di Genova in virtù della quale la stessa opera a chiamata con supplenze con contratti a termine ricoprire cattedre vacanti e supplenze, svolgere mansioni di analoga natura a quelle dei colleghi abilitati e di ruolo. Con l'art. 40 D. Lgs. anzi citato il legislatore ha introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto (o era addetto al momento della cessazione del rapporto) - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di

competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro. Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso;

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2005/36/CE- Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva Europea 2005/36/Ce- Violazione e falsa applicazione della Decisione n. 1719/2006/CE emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio del 15 novembre 2006- Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 1, attuativo della Decisione n. 1719/2006/CE, emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio del 15 novembre 2006- Violazione e falsa applicazione del vigente CCNL del Comparto Scuola (Capo VII)- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 35, 36 e 97 della Costituzione- Violazione e falsa applicazione del decreto Legislativo n. 165/2001, artt. 1 e 7- Violazione e falsa applicazione della Carta dei Diritti Fondamentali, approvata dal Parlamento Europeo il 14 novembre 2000- Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della Carta dei Servizi Scolastici, regolamentata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/06/95- Eccesso di potere per illogicità manifesta, per manifesta ingiustizia e per disparità di trattamento- Travisamento e sviamento di potere.

La ricorrente, come già detto sopra, è attualmente inserita graduatorie di istituto della provincia di Genova per la Scuola d'Infanzia per la quale (lo si ripete) opera a chiamata con supplenze con contratti a termine per ricoprire cattedre vacanti e supplenze, svolgere mansioni di analoga natura a quelle dei colleghi abilitati e di ruolo. ed ha titoli idonei per essere inclusa nelle graduatorie ancora aperte in II fascia della Scuola primaria per le predette classi di concorso In quanto tale la stessa ricorrente è illegittimamente considerata dal Miur “ *docente priva di abilitazione*”, per la Primaria in II fascia pur vantando la stessa ricorrente il possesso dei titoli e dei requisiti curriculari necessari per l'insegnamento. D'altra parte, a questi docenti in fase di stipula di tali contratti viene riconosciuta la qualifica formale di “ *insegnanti*”, ritenuti idonei allo svolgimento della professione ed in possesso di titolo valido all'esercizio dell'attività didattica. Lo stesso C.C.N.L. del Comparto Scuola prevede che” il mancato possesso di titolo idoneo o della idoneità professionale costituisce causa di risoluzione e di estinzione del contratto”. E' palese la non logicità del sistema se si considera che, per un verso, tali docenti sono considerati “ *personale idoneo allo svolgimento della professione docente*” e, per l'altro, sono definiti insegnati “*non abilitati*”. Ciò risulta in palese contrasto con l'art. 97 della Costituzione, che impedisce alle Pubbliche Amministrazioni di assumere personale non idoneo allo svolgimento della professione, con l'art. 33 della Costituzione per il quale “ *è necessario trovarsi in possesso di apposita abilitazione, al fine di poter esercitare la professione di insegnante*”, per cui si dovrebbe giungere alla conclusione o di dichiarare abilitati tutti i docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto oppure si dovrebbero considerare invalidi tutti i verbali e i registri firmati dagli stessi. I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui, travisando quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2005/36/Ce, normativa

selfexecuting, non consentono l'abilitazione all'attività professionale di docenza di quanti possano vantare il possesso di un titolo valido allo svolgimento del lavoro. Il D.M. n. 374/17 ha disposto la riapertura delle graduatorie di istituto per il triennio 2017/20 e nel testo dello stesso si conferma il possesso da parte dei docenti di "titoli di formazione che li rendano idonei all'esercizio dell'attività didattica". Da ciò si deduce l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione per tutti quei docenti muniti dei requisiti di cui al D.M. citato in quanto hanno acquisito tecniche adeguate all'esercizio di un effettivo insegnamento. Sono docenti definiti dalla normativa vigente "possessori di titoli validi all'insegnamento" nonché idonei (D.M. 201/2000; D.M. 131/2007; D.M. 56/09; D.M. 64/11; D.M. 53/07; C.M. 20/2007) e, in quanto tali, ai sensi della Direttiva 36/2005 e del D.Lgs. 206/2007 attuativo della stessa, " possessori di valida qualifica professionale" abilitante all'insegnamento . Né si può obiettare a tale conclusione che tali docenti manchino di formazione professionale , in quanto l'art. 63, capo VI del C.C.N.L. Comparto Scuola prevede che:" L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse ed opportunità per garantire la formazione in servizio". A tal proposito il docente inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto, quando viene assunto con contratto a tempo determinato ed è collocato in servizio, riceve una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368, art. 7. Da ciò, pertanto, è logico dedurre che il ricorrente, potenziale dipendente del Miur, deve necessariamente risultare in possesso di una completa formazione. Ragion per cui, appurato che è in possesso di idoneo titolo allo svolgimento della professione e con adeguata formazione, lo stesso deve essere ritenuto in possesso anche di titolo abilitante. L'art. 33 Cost., al V comma, prescrive per i docenti un esame abilitante. A tal proposito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/1964, ha ribaltato questa asserzione stabilendo che" non trattandosi di libera professione.. .per il lavoro di insegnante non è necessariamente prescritto il conseguimento dell'abilitazione, ma basta che l'idoneità sia accertata ...attraverso assunzione diretta all'impiego...Che l'esame di stato, imposto dall'art. 33, comma V, Cost., per l'abilitazione all'esercizio professionale , si riferisca alle libere professioni è principio pacifico...Che il professore supplente sia da considerare impiegato dello Stato è fuori contestazione...In nessun modo l'insegnante della scuola di Stato può essere qualificato libero professionista". Pertanto, le uniche professioni per le quali è richiesta l'abilitazione sono ai sensi dell'art. 2229 c.c. quelle che richiedono l'iscrizione in un albo o ordine professionale. Appurato l'intrinseco valore abilitante del titolo di studio posseduto dal ricorrente, appare ingiustificata la discriminazione operata tra i titoli di laurea e i diplomi considerati automaticamente abilitanti, come nel caso dei laureati in scienze della formazione primaria e dei diplomati magistrale o in possesso del diploma triennale di scuola magistrale o dei titoli sperimentali equiparati conseguiti entro l'anno scolastico 2001/02, i cui possessori possono iscriversi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, rispetto ad altri diplomi o lauree di uguale valore, ma privati del valore abilitante, in palese violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Ugualmente illegittima è la previsione per la quale i docenti precari non abilitati, che vogliono insegnare nelle scuole secondarie italiane, devono seguire un corso di studi finalizzato all'abilitazione all'insegnamento, cd. TFA, a numero chiuso, ai sensi del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 194.

II

**ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
— ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, PER MANIFESTA**

INGIUSTIZIA E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO — VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E RAZIONALITÀ — TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE. EQUIPOLLENZA DEL TITOLO VANTATO DALLA RICORRENTE ALL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO. DISCRIMINAZIONE E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ESISTENTE TRA DIPLOMATI VECCHIO ORDINAMENTO, ALLO STATO NON ABILITATI ALL'INSEGNAMENTO, PUR SE IN POSSESSO DI UN TITOLO ACCADEMICO DICHIARATO EQUIPOLLENTE AL DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO (VERO E PROPRIO TITOLO DI LAUREA DI II LIVELLO) RISPETTO AI COLLEGHI DIPLOMATI IN MATURITÀ MAGISTRALE V.O. IL CUI ATTESTATO, E' STATO NON SOLO DICHIARATO EQUIPOLLENTE ALLA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, MA ALTRESI' RESO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.

La ricorrente, come articolato nelle ragioni di fatto a sostegno del presente ricorso, è stata considerata dal M.I.U.R. illegittimamente quale docente privo di abilitazione, pur essendo la stessa in possesso di titoli riconosciuti abilitanti ai sensi del citato D.M. 347/17 avendo frequentato la scuola magistrale in progetto Egeria con Diploma di Maturità conseguito a seguito di esame di stato conclusivo di un corso ad *indirizzo Pedagogico* (cfr. prod 7) corrispondente a titolo di studio: tecnico servizi sociali, il piano di studi relativo a detto corso comprendeva materie quali: pedagogia, psicologia, sociologia elementi di metodologia e tirocinio. Non si comprendono pertanto le ragioni che hanno portato l'Amministrazione a disapplicare il chiaro tenore letterale disconoscendo il valore abilitante ai titoli di cui è in possesso la ricorrente. In ogni caso alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003), detta maturità magistrale conseguita dall'esponente entro l'a.s. 2001/2002 è da considerarsi come avente valore di diploma accademica di secondo livello. In considerazione di tale circostanza, la scelta compiuta dal D.M. 374/2017 tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento - che quindi danno accesso alla II fascia - si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002

SULL'APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 10 TER DELLA LEGGE 26/02/2016 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2015, N. 210 (CD. MILLEPROROGHE)

Il dettato del D.M. 374/2017 sembra tuttavia comportare una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia. Ciò premesso il decreto ministeriale n. 374/2017 art.2 lett. A, che ha disciplinato i criteri e requisiti per l'accesso alle fasce, testualmente prevede, per l'inserimento nella seconda fascia, il possesso dell'abilitazione o di un titolo equipollente Si ricorda per scrupolo difensivo che nel decreto legge 30/12/2015 n. 210 (cd. milleproroghe) all'art. 10 ter si è previsto : All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo il comma 107 e inserito il seguente : «107-bis. Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2017». Per effetto del Decreto Milleproroghe", introdotto nella legge 27/02/2017 n. 19 di conversione del D.L. 30/12/2016 n. 244, l'art. 107-bis della L. 24/12/2012 n. 228 è stato modificato (“ Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza di cui al comma 107, dei diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, è prorogato al 31/12/2021”). Il comma 107 dell'art. 1 della L. 24/12/2012 n. 228 prevedeva infatti: I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente

ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per effetto di tale norma si ritenevano equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, i diplomi finali rilasciati al termine dei percorsi formativi purchè conseguiti prima dell'entrata in vigore della Legge 228/12. L'incomprensibile disparità di trattamento creata da tale disposizione ha obbligato pertanto il legislatore a correre ai ripari, per cui per effetto dell'introduzione dell'art. 107 ter ai fini dell'equipollenza di cui all'art. 102 della L. 228/12 il termine di validità dei diplomi conseguiti secondo il vecchio ordinamento è prorogato al 31.12.2017. Ciò chiarito dal punto di vista normativo e ribadito quindi che per effetto della citata norma (art. 107 ter) i diplomi di vecchio ordinamento conseguiti sino al 31.12.2021 vanno considerati equipollenti ai diplomi accademici di II livello ne discende il pieno diritto della ricorrente ad essere inserita in II fascia delle graduatorie di Istituto 2017/2020. In tal senso si sono già espressi (cfr. Tribunale di Salerno- Dott. Laudati sentenza del 26.01.2017; sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento sentenze n.4206/2017 - n. 4327/2017 Tribunale di Napoli ;sentenza n. 558/2017 Tribunale di Catanzaro)

SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA EX ART. 2058 C.C.

Si rileva, infine, che l'illegittimo operato delle Amministrazioni resistenti, consistente nel mancato inserimento della ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le rispettive classi di concorso, ha cagionato alla medesima un danno ingiusto. L'Eccellentissimo organo giudicante potrà, a buon diritto, prendere in considerazione l'adozione di "misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, disponendo, altresì, misure di risarcimento, in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 del codice civile", nei riguardi dell'abilitante, essendo possibile farlo. Più in particolare, lo scrivente invoca, nel merito, secondo quanto già ampiamente illustrato sopra, un pronunciamento che imponga all'Amministrazione di riesaminare la posizione dell'aspirante, illegittimamente esclusa dalla "fascia abilitante" delle Graduatorie di Istituto, con inclusione della stessa nella seconda fascia di tali graduatorie, in luogo della terza, sempre in riferimento alle rispettive classi di concorso. La lesione, conseguente all'illegittimo comportamento, che sarà giudizialmente accertato, rende giuridicamente plausibile il riconoscimento della necessità di un ampliamento del numero dei docenti abilitati all'insegnamento. Sono infatti da riconoscere come presenti, nel caso in esame i presupposti del cosiddetto risarcimento in forma specifica, precisamente) l'illegittimità dei Decreti dirigenziali di pubblicazione delle graduatorie definitive d'istituto di III fascia e dell'allegata produzione, di tali graduatorie definitive, contenente gli elenchi dei docenti inseriti, nonché del Decreto Ministeriale 374 del 1 Giugno 2017 ed atti consequenziali ; 2) l'evento dannoso, cristallizzato nella perdita della possibilità di partecipare ai pubblici concorsi finalizzati all'assunzione del personale docente e di conseguire le supplenze; 3) l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza ed imparzialità, conseguente all'illegittimità della normativa di cui al punto 1. Ne

consegue che, in ragione di tali violazioni, il MIUR è incorso in responsabilità contrattuale per inadempimento, esponendosi al relativo risarcimento del danno, in favore dei partecipanti che abbiano subito la lesione del loro diritto. La parte ricorrente, giova ribadirlo, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito un danno da perdita di chance. Sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 codice civile, può essere richiesto il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, può ottenersi l'immediato inserimento/spostamento della ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per la rispettiva classi di concorso.

- **SULLA DOMANDA CAUTELARE - PERICULUM IN MORA** Sul *fumus boni iuris* si rinvia alle ragioni giuridiche in precedenza spiegate sulle quali si fonda la richiesta della ricorrente costituente la c.d. base e domanda di merito della ricorrente. In relazione invece al *periculum in mora*, e cioè al pericolo di un danno grave e irreparabile alla posizione soggettiva vantata dalla ricorrente, è doveroso sottolineare che la legge n. 107/2015 prevede un piano straordinario di assunzioni in ruolo dei docenti precari della Scuola destinato a stabilizzare – tra l'altro - proprio gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento. Il diritto della ricorrente all'inserimento in II fascia delle graduatorie di Istituto 2017/2020 necessita di tutela in via d'urgenza a motivo della nota riforma (cd. buona scuola) introdotta con la L. 107/15 ("Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) che ha completamente modificato le modalità di assunzioni in ruolo dei docenti. L'assunzione avverrà "secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 del d.lgs. n. 297/1994" (art. 1, comma 98 lett. a) della legge n. 107/2015). Ciò è espressamente previsto dall'art. 1, comma 95 della legge suddetta, in base alla quale già a partire dall'anno scolastico 2015/2016 , sono stati assunti : a) i docenti presenti nelle graduatorie del concorso a cattedre bandito con decreto direttoriale n. 82 del 24.09.2012, e b) i docenti inseriti, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie nelle graduatorie a esaurimento di cui all'art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006. La legge n. 107/2015, all'art. 1 comma 103 prevede poi che ai fini del predetto piano di assunzioni sarà pubblicato un apposito avviso nella G.U., che indicherà "i termini e le modalità previste" per la presentazione della domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze. Le graduatorie a esaurimento, "a decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata".. E' comunque indiscutibile che, per quanto qui rileva, soltanto i docenti che risultano inseriti nelle graduatorie a esaurimento potranno partecipare al piano di assunzione dei precari della Scuola. Il d.lgs. 59/2017 (attuativo della riforma attuata con la L. 107/2015), entrato in vigore dal 31 maggio 2017, ha previsto all'art. 17 un'apposita disciplina per il reclutamento del personale docente, prefigurando - entro il mese di febbraio 2018 - l'indizione di una procedura concorsuale riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria. Ne discende che, nei tempi necessari per la definizione del giudizio di merito il diritto azionato potrebbe essere irrimediabilmente leso, posto che la ricorrente perderebbe definitivamente la possibilità di partecipare alla procedura e quindi di essere immessa in ruolo venendo a subire un pregiudizio sul piano personale e professionale insuscettibile di riparazione per equivalente . In data 09/02/2018 è stato pubblicato infatti in G.U. il decreto n.995 del 15/12/2017 avente ad oggetto il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in

possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi. Dunque per effetto di quanto sopra esposto si rende necessaria una pronuncia favorevole alla ricorrente che in via cautelare intervenga in tempi ragionevolmente rapidi, onde evitare che in mancanza, vengano irrimediabilmente pregiudicate le ragioni della ricorrente.

Tutto ciò premesso la ricorrente : come in epigrafe rappresentata, e difesa **RICORRE** All'Ill.mo Tribunale civile di Genova Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, **PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA'E CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE** dei dinieghi prodotti sub 2-4 e 6 rispettivamente del 26/7/2017, del 7/9/2017 e del 3/8/2018, di tali graduatorie definitive, contenente gli elenchi dei docenti inseriti; ed atti consequenziali.

IN VIA CAUTELARE CON DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE, La richiesta di decreto inaudita altera parte è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio. Nel caso di specie la convocazione della controparte può concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento tenuto conto che come sopra precisato la scadenza per la presentazione delle domande anche per coloro vengano inseriti in graduatoria con riserva imminente con inizio anno scolastico. Considerata l'estrema urgenza oggi rappresentata, e rilevati i precedenti di merito che hanno ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di inserimento in II fascia dei docenti in possesso del diploma abilitativo. In subordine convocarsi le parti.

SI CHIEDE

che la S.V. Voglia riconoscere a : **PASQUALE Paola** il valore formativo/abilitante del diploma conseguito in data 25/10/1995 presso l'Istituto Scuola Magistrale P. Minozzi di L'Aquila prodotto sub 7 e per l'effetto **ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI** consentire alla docente ricorrente, ai sensi del D.M. 374/2017 e della normativa specifica di settore tutta, di ottenere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, avendo la stessa il riconoscimento del titolo di abilitazione ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. Alla suddetta insegnante, all'atto dell'inserimento in graduatoria, deve immediatamente essere garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza ;

NEL MERITO

- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, avendo la stessa il riconoscimento del titolo di abilitazione ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. Ciò previa occorrenda disapplicazione di dinieghi prodotti sub 2-4 e 6 rispettivamente del 26/7/2017, del 7/9/2017 e del 3/8/2018.

- Sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 codice civile, concedere il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, la declaratoria di inserimento/spostamento della ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le rispettive classi di concorso. Con vittoria di spese

e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e la ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto per l'anno 2017 ha percepito un reddito inferiore ad € 34.585,23 come risulta dall'allegata autocertificazione . Valore indeterminabile.

Si produce:

- 1) Domanda per inserimento in graduatoria di Paola Pasquale;
- 2) Diniego del 26/7/2017;
- 3) Reclamo del 6/9/2017;
- 4) Diniego del 7/9/2017;
- 5) Reclamo del 12/7/2018;
- 6) Diniego del 3/8/2018;
- 7) Titolo abilitante Diploma di Maturità conseguito a seguito di esame di stato conclusivo di un corso ad *indirizzo Pedagogico* ed altri;

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto difensore di **PASQUALE Paola**,

PREMESSO CHE:

- il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all' inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto per gli anni 2017/2020 ; dell'ambito territoriale di Genova, per le classi concorsuali in graduatorie AAAA ed EEEE valide per il triennio 2017/2020;
- ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, e cioè a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie di Istituto per gli anni 2017/2020 per le classi concorsuali in graduatorie AAAA ed EEEE valide per il triennio 2017/2020, dell'Ambito provinciale di Genova ;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari ai controinteressati sarebbe dunque impossibile in ragione dell'elevatissimo numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.) è stata più volte messa in dubbio dalla giurisprudenza, e comunque, nel caso, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale risulterebbe oltremodo onerosa per la ricorrente - una diffusa prassi giurisprudenziale, sia in sede di giurisdizione ordinaria che amministrativa, consente, nelle vertenze di carattere collettivo, la notificazione ai controinteressati, in via alternativa ai pubblici proclami, e ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte,

CHIEDE

che il Tribunale adito voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso a tutti i controinteressati, come sopra individuati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. e in alternativa alla notificazione per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c., mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ambito Territoriale di Genova dei seguenti elementi: 1) testo integrale del

ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione; 2) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie di Istituto per le classi concorsuali in graduatorie AAAA ed EEEE valide per il triennio 2017/2020, dell'Ambito provinciale di Genova.

Con osservanza

Genova, 10/9/18

Avv Marco Iurilli

F.TO

PROCURA ALLE LITI

La Sig.ra **PASQUALE Paola**, nata a Torino il 14/12/1976, CF: PSQPLA76T54L219F, residente in 16149 Genova Corso L.A. Martinetti n. 113/5, delega a rappresentarla, assisterla e difenderla in ogni fase e grado del giudizio che viene a radicarsi con il suesteso atto, nonché sue fasi conseguenti e successive, ivi compreso eventuale giudizio di appello e di esecuzione, l'Avvocato Marco Iurilli del Foro di Genova CF: RLLMRC62R24H501X, P.IVA 03309540106, P.E.C. marco.iurilli@ordineavvgenova.it, FAX: 0102514200, a lui conferendo ogni più ampio potere e facoltà di legge, comprese quelle di: discutere, trattare, conciliare, transigere, rilasciare quietanze, incassare somme, rinunciare agli atti, accettare rinunce, farsi rappresentare e farsi sostituire in giudizio. Dichiaro di eleggere domicilio presso la persona dell'Avvocato Marco Iurilli nel di lui studio in 16121 Genova P.zza Dante 9/19. Autorizza a norma degli artt. 23 e 26 del D.lgs n.196/2003 al trattamento dei dati personali, comuni, sensibili e giudiziari.

Paola Pasquale

F.TO

La Firma è autentica

Avv. Marco Iurilli

VPA